Banca Popolare di Fondi

Documento informativo sui servizi di investimento

Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche "**Documento**"), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Banca Popolare di Fondi Soc. Coop., capogruppo del gruppo bancario "Banca Popolare di Fondi" (di seguito, per brevità, anche "Banca") è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito della Banca www.bpfondi.it ed è inoltre disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico. La Banca porta a conoscenza di Clienti e potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente documento, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito Internet.

Aggiornato al 30/07/2025

Indice sintetico dei contenuti

Sezione I – Informazioni generali 1
Sezione II – Informazioni sulla Classificazione della Clientela 7
Sezione III – Informazioni sugli strumenti finanziari e sui rischi 12
Sezione IV – Informativa sui costi e gli oneri 30
Sezione V – Informativa sugli incentivi 35
Sezione VI – Policy di esecuzione e trasmissione ordini 36
Sezione VII – Strategie per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse 37

Sezione I – Informazioni generali

1. Informazioni sulla Banca e i suoi servizi di investimento

1.1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica	Banca Popolare di Fondi Società cooperativa Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Fondi"
Sede legale e Direzione Generale	Via Appia km 118,600 - 04022 Fondi (LT)
Recapito telefonico: 0771 5181	Indirizzo internet: www.bpfondi.it
Recapito PEC:	segreteria@pec.bpfondi.it
Codice ABI	05296
Codice SWIFT	POFOIT3FXXX
P. IVA	00076260595
N. iscrizione Albo soc. coop.	A149649
N. iscrizione R.E.A.	LT - 3715
N. iscrizione Reg. imprese	LT - 46
N. iscrizione sezione D del RUI/IVASS	D000026925
N. iscrizione Albo delle Banche tenuto da Banca D'Italia	1554
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Recapito Banca d'Italia	Via Nazionale, 91 - Roma - Tel. 06.4792.1 - Fax. 06.46635057
Recapito Consob Divisione Relazioni Esterne	Via Campania 59/C - 00198 Roma Tel. 06.84771 - Fax. 06.8417707 / 06.8416703
Autorità di Vigilanza competenti	Banca d'Italia (cfr. Provvedimento del 24 luglio 1995) e Consob

1.2. Servizi offerti

Banca Popolare di Fondi (di seguito la "Banca") è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, di seguito brevemente descritti:

Servizi di Investimento:

Ricezione e Trasmissione di ordini: si intende la ricezione degli ordini della Clientela aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in contro proprio e all'esecuzione di ordini per conto dei Clienti. Tale servizio si eroga quanto la Banca non accede direttamente alla Sede di Esecuzione degli ordini, avvalendosi in tal caso di negoziatori identificati nel documento "Strategie di esecuzione (execution policy) e trasmissione (transmission policy) degli ordini", descritto nella Sezione VI.

Mera esecuzione di ordini ("execution only"): I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, ad iniziativa del cliente, in modalità di "mera esecuzione". Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 4.1 della Sezione III del presente documento.

Esecuzione di ordini per conto dei Clienti: si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sono indicate nel documento "Strategie di esecuzione (execution policy) e trasmissione (transmission policy) degli ordini", descritto nella Sezione VI.

Negoziazione per conto proprio: si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta. Qualora tale servizio sia rivolto all'operatività a fronte di ordini dei clienti, le modalità di prestazione e le sedi di esecuzione sono indicate nel documento "Strategie di esecuzione (execution policy) e trasmissione (transmission policy) degli ordini", descritto nella Sezione VI.

Consulenza in materia di investimenti ("Consulenza"): per "Consulenza in materia di investimenti" si intende la fornitura di raccomandazioni personalizzate al Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari. Il servizio offerto dalla Banca a titolo gratuito si configura come "non indipendente", in quanto la Banca percepisce degli incentivi monetari e non monetari dalle case prodotto a fronte del servizio offerto al Cliente, così come specificato nella Sezione V – Informativa sugli incentivi del presente documento.

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente: Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con impegno irrevocabile); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). L'attività dell'intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti. Il servizio comporta anche un'attività di assistenza al cliente successiva al collocamento iniziale.

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente: si intende la presentazione ed offerta di strumenti finanziari, attività e servizi di investimento e prodotti finanziari di società terze dalle quali la Banca riceve apposito mandato; tali società sono responsabili per la redazione dei documenti contrattuali di detti strumenti e servizi offerti in collocamento dalla Banca. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla Clientela successiva al collocamento, come previsto dalle disposizioni di legge in materia e dagli accordi stipulati tra la Banca e le società stesse, con particolare riferimento alla prestazione di servizi di informativa, analisi e supporto alle decisioni (c.d. "post-vendita").

Servizi accessori:

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi: si sostanzia nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, altre operazioni sul capitale) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. Specifiche sui costi e caratteristiche del servizio sono disponibili nel foglio informativo "Deposito titoli a custodia e/o amministrazione" pubblicato nel sito web della Banca nella sezione "Trasparenza / Fogli informativi".

1.3 Lingue

La lingua con la quale il cliente può comunicare con la Banca e ricevere da quest'ultima documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

1.4 Comunicazioni

Le comunicazioni dal Cliente alla Banca in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, ove non diversamente previsto, devono essere fatte pervenire alla Filiale presso la quale è aperto il deposito

titoli, il diverso contratto o la posizione contabile sulla quale sono depositati / registrati / evidenziati / riconducibili i prodotti finanziari ai quali le comunicazioni si riferiscono ovvero presso la Filiale ove sono stati sottoscritti i servizi di investimento tramite la Banca.

L'invio della documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque dichiarazione o comunicazione della Banca è effettuata al Cliente con pieno effetto all'indirizzo o recapito risultante dal contratto che disciplina il "Deposito titoli a custodia e/o amministrazione" o altro rapporto ovvero individuato nell'ambito della posizione contabile al quale la comunicazione si riferisce ovvero all'indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto. Qualora il Cliente abbia attivato sottoscritto l'apposito contratto "Archivio Digitale" oppure abbia sottoscritto il contratto di "Internet Banking", ed abbia ed abbia prestato il consenso alla sua ricezione su supporto durevole non cartaceo, le comunicazioni della Banca relative al contratto previste nel servizio in oggetto sono effettuate nella sezione riservata del sito internet della Banca. Accedendo al sito www.bpfondi.it sono inoltre disponibili gli indirizzi ed i recapiti telefonici di tutte le Filiali della Banca.

la direttiva (UE) n. 2021/338 (cosiddetta Direttiva Quick Fix MiFID 2) – recepita con il decreto legislativo n. 31 del 10 marzo 2023 (pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 71 del 24 marzo 2023) – ha modificato la Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) per semplificare l'adempimento degli obblighi informativi verso la clientela da parte dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento. E' stato quindi introdotto, a carico dei predetti soggetti, l'obbligo di avvalersi di strumenti digitali ai fini della interlocuzione con la clientela, mediante il passaggio dalla documentazione cartacea al formato elettronico (regime c.d. "paperless"). Viene pertanto utilizzata la forma elettronica per di facilitare il processo di investimento stesso, in ogni caso riconoscendo ai clienti al dettaglio la possibilità di continuare a ricevere l'informativa prescritta su supporto cartaceo, previa richiesta.

1.5 Informazioni riguardanti gli ordini

Gli ordini sono conferiti dal Cliente di norma per iscritto mediante sottoscrizione di modulo di ordine cartaceo ed eventuale documentazione allegata oppure, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica, tramite la prestazione del servizio OTP, che consente di ricevere un codice numerico sul proprio telefono cellulare certificato, da inserire per la validazione della firma. Ai sensi della normativa vigente, gli ordini possono essere conferiti telefonicamente; in tale caso detti ordini saranno documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente operate dalla Banca. Gli ordini inoltre possono essere impartiti, da parte dei Clienti abilitati in virtù di apposito contratto, mediante la specifica funzione "Trading on Line" nell'ambito del servizio di Internet Banking prestato dalla Banca. Le disposizioni che regolano le modalità di conferimento degli ordini sopra descritte sono riportate nei contratti relativi ai vari Servizi.

1.6 Rendicontazione dell'attività svolta

Informazioni sulla natura, frequenza, calendario delle relazioni sull'esecuzione.

La Banca, con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio:

a) all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al Cliente in materia di conflitti di interesse, di appropriatezza o non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine nonché l'apposita documentazione su costi ed eventuali incentivi. All'interno dell'attestazione è riportata separata indicazione delle commissioni applicate.

Nel caso di operatività telefonica, i dati identificativi dell'ordine sono comunicati telefonicamente mentre la documentazione è messa a disposizione nella sezione riservata del sito internet della Banca, qualora il Cliente abbia attivato sottoscritto l'apposito contratto "Archivio Digitale" oppure abbia sottoscritto il contratto di "Internet Banking" ed abbia prestato il consenso alla sua ricezione su supporto durevole non cartaceo.

b) la Banca invia al Cliente, secondo la periodicità concordata e comunque almeno trimestralmente, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti presso la Banca medesima, contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
c) la Banca invia al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli.

Documentazione specifica per il servizio di consulenza in materia di investimenti

a) nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
b) nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca fornisce al Cliente le motivazioni per cui una raccomandazione sia idonea e, con cadenza almeno annuale, l'informativa sull'attività svolta, i servizi, gli strumenti e prodotti finanziari consigliati e la tipologia di operazione. Inoltre, La Banca consegna al Cliente un documento esplicativo della raccomandazione personalizzata fornita riportante la valutazione di adeguatezza nonché tutta la modulistica prodotta;

1.7 Informazioni relative ai fattori di sostenibilità ('ESG', Environmental, Social, Governance)

La Banca considera le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente nell'erogazione di consulenze aventi ad oggetto i prodotti del risparmio gestito (Fondi comuni di investimento, SICAV) e ***Certificates***. Ciò avviene, proporzionalmente all'attività svolta ed alle dimensioni della banca, mediante l'attribuzione agli strumenti finanziari presenti nel catalogo prodotti di un punteggio ESG. I punteggi ESG sono forniti da un data provider esterno che effettua, sul catalogo prodotti, un'approfondita analisi quali-quantitativa, fondata sulla valutazione di fattori ambientali, sociali e di governance, con l'obiettivo di ridurre la soggettività e promuovere l'oggettività delle valutazioni nel processo di consulenza. L'informativa completa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento SFDR è disponibile sul sito web alla sezione "Sostenibilità – Documentazione e informativa ESG".

1.8 Informazioni relative alla considerazione dei Principal Adverse Impacts ('PAI')

La Banca, ai sensi dell'art. 4, par. 5, lett. b) del Regolamento UE n. 2019/2088 (c.d. "Regolamento SFDR"), non prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti. L'informativa riguardante la mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR è disponibile sul sito web alla sezione "Sostenibilità – Documentazione e informativa ESG".

2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari della clientela e sistemi di indennizzo

2.1 Salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con tutte le disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2.2 Sistemi di indennizzo

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 euro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca. La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

3. Conflitti di interesse

La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei servizi di investimento tra la Banca stessa ed il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta nel documento "Strategie (Policy) per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse" disponibile nella Sezione VII del presente documento.

Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

4. Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui ci sia una controversia tra il Cliente e la Banca relativa ai prodotti e servizi bancari e finanziari o qualora le aspettative del cliente siano state disattese e l'intervento del personale della Banca non sia stato risolutivo ai fini del superamento dei motivi dell'insoddisfazione, il cliente può presentare un reclamo alla banca secondo le seguenti modalità:

- E-mail: reclami@bpfondi.it
- Raccomandata A/R all'indirizzo postale: Banca Popolare di Fondi, Ufficio Reclami – Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi.
- Allo sportello di una delle Filiali della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto o in altro Ufficio coinvolto nel procedimento.

Di norma, il reclamo deve contenere:

- nominativo del Cliente, con i relativi dati anagrafici;

- riferimento alla posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, etc.);
- oggetto del reclamo;
- descrizione dei motivi che sono posti a fondamento della contestazione da parte del Cliente;
- la data e la sottoscrizione del Cliente.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 45 giorni per i reclami relativi al comportamento della Banca nella intermediazione di prodotti assicurativi.

Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, così come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2).

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante prima di interessare l'Autorità giudiziaria può rivolgersi:

In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (Via Giovanni Battisti Martini n. 3 – 00198 Roma) - per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.

In caso di controversie inerenti l'intermediazione assicurativa:

all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - (Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma) - le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it

per i prodotti d'investimento assicurativo, alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) – (Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano), secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo alla CONSOB, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.consob.it

In alternativa, al fine di una definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente e/o la banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, finalizzato al tentativo di trovare un accordo ricorrendo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - (Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni puoi consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it

Sezione II – Informazioni sulla Classificazione della Clientela

1. Classificazione della Clientela

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, i clienti sono classificabili nelle seguenti categorie:

Clientela professionale: Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Sono considerati tali (clientela professionale "di diritto"):

1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:
    a) enti creditizi;
    b) imprese di investimento;
    c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
    d) imprese di assicurazione;
    e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
    f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
    g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
    h) singoli membri di una borsa;
    i) altri investitori istituzionali;
2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
    - totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
    - fatturato netto: 40.000.000 EUR,
    - fondi propri: 2.000.000 EUR.
3) i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.
4) Altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.

Altri soggetti possono invece richiedere tale classificazione (clienti professionali "su richiesta"), che comporta una valutazione di carattere sostanziale, da parte della Banca, delle caratteristiche del cliente per l'idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali.

Controparti qualificate (di diritto): Le controparti qualificate rappresentano quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini e negoziazione in conto proprio, servizi accessori correlati ai precedenti. Relativamente agli altri servizi di investimento, tali clienti devono essere trattati come clienti professionali.

Tra le controparti qualificate in sé, sono ricomprese le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione, gli organismi dì investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e società di gestione di tali fondi, le altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto comunitario o il diritto interno di uno Stato membro, le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della MiFID a norma dell'art. 2, paragrafo 1, lett. k) e l), i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.

Clientela al dettaglio: Sono i soggetti che possiedono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e che necessitano, pertanto, del livello di protezione più elevato (comprende pertanto tutti i clienti diversi dalle categorie sopraelencate).

1.1 Applicazione delle regole di condotta – diversi livelli di protezione

Ad ognuna delle suddette categorie corrisponde un differente livello di protezione accordata e di condotta dell'impresa di investimento, che si realizzano con un'applicazione totale, parziale o nulla delle regole di comportamento poste a carico delle imprese stesse, come di seguito riportato:

2. Tutele

2.1 Tutele non applicabili ai clienti professionali

Nei confronti dei clienti professionali la Banca non è tenuta all'osservanza dei seguenti obblighi, previsti invece per i clienti al dettaglio:

1) obbligo di osservare determinate condizioni di correttezza e trasparenza nelle informazioni, comprese le informazioni pubblicitarie o promozionali fornite al cliente;
2) obbligo di informare i clienti sulla Banca e sui servizi svolti;
3) obbligo di fornire in tempo utile informazioni sui termini degli accordi contrattuali da concludere e sui relativi servizi di investimento ivi disciplinati;
4) obbligo di fornire informazioni su alcune misure adottate per la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela;
5) obbligo di fornire informazioni sui costi ed oneri gravanti sul cliente per la prestazione dei servizi e delle attività svolte;
6) obbligo di fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato;
7) obbligo di concludere per iscritto i contratti con il cliente per la prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza;
8) obbligo di fornire ai clienti informazioni sugli ordini eseguiti per loro conto entro un termine massimo;
9) obbligo di rendicontare entro periodi prefissati i risultati della gestione di portafogli (servizio attualmente non prestato dalla Banca) e di includere determinate informazioni nella rendicontazione periodica.

2.2 Tutele non applicabili alle controparti qualificate

Nei confronti delle controparti qualificate la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali. In particolare, non è tenuta ad osservare gli obblighi di "best execution", le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione ordini per conto dei

clienti, ricezione e trasmissione di ordini, da valutarsi in ragione delle caratteristiche del cliente, le regole sulla gestione degli ordini.

3. Criteri di classificazione adottati

Conformemente alla ripartizione dettata dalla normativa di riferimento, la Banca provvede alla classificazione della clientela in base all'esame della documentazione prescritta dagli appositi regolamenti interni, necessaria all'atto del censimento anagrafico del cliente (tenuto conto della sua natura di persona fisica o giuridica) ed a quella eventualmente prodotta a modifica o integrazione della precedente.

In particolare, per quanto concerne gli attuali clienti "ordinari", soggetti cioè non classificati come operatori qualificati, è prevista la riconduzione degli stessi nella categoria dei "clienti al dettaglio"; tale scelta rappresenta un elemento di presidio del rischio, in quanto il cliente viene allocato nella categoria alla quale è associato il massimo livello di tutela.

La Banca classifica come "controparti qualificate" i soggetti in possesso dei relativi requisiti di legge.

La Banca classifica come clienti al dettaglio tutti i restanti clienti, compresi quelli potenzialmente aventi le caratteristiche di clienti professionali, così come definite dalla normativa.

4. Modalità di comunicazione della classificazione

La Banca, all'atto della classificazione del cliente in base ai principi sopraelencati, comunica per iscritto allo stesso la categoria di appartenenza, nonché il diritto a richiedere una classificazione diversa da quella attribuita dalla banca, con le relative conseguenze in tema di tutela accordata.

5. Modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione da parte della clientela

La classificazione della clientela può essere modificata sia su iniziativa della Banca, sia su richiesta del cliente e potrà essere a livello generale, o a livello di singoli servizi, tipologia di prodotti, tipologia di operazioni o di singola operazione. La modifica può consistere in un passaggio di stato comportante un maggiore o minore livello di tutela per il cliente.

Nell'ipotesi di rapporti cointestati a persone fisiche, è preclusa al singolo cointestatario la possibilità di richiedere una classificazione diversa da quella che offre il maggior livello di tutela alla cointestazione.

Le fattispecie di variazione previste dalla Banca sono le seguenti:

5.1 Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da cliente al dettaglio a cliente professionale

I clienti diversi dai clienti professionali ex lege, compresi gli organismi del settore pubblico e gli investitori privati, possono richiedere di essere trattati come clienti professionali e rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalla normativa.

La Banca è quindi autorizzata a trattare i predetti clienti come clienti professionali, purché abbiano adottato le necessarie procedure per accertare la sussistenza di alcuni requisiti.

La riduzione della protezione accordata dalle norme standard di comportamento potrà avvenire solo dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, in

modo da ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura che la Banca adotta è la seguente:

La Banca riceve comunicazione del cliente che chiede, per iscritto, di essere trattato come cliente professionale o a titolo generale, o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o prodotto;

La Banca, una volta ricevuta la richiesta, consegna l'informativa al cliente che la nuova classificazione come cliente professionale implica la perdita di alcune protezioni/indennizzi;

Il cliente richiedente rilascia dichiarazione scritta di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;

La Banca, prima di accettare la richiesta del cliente, ne valuta l'esperienza e la conoscenza, accertando la sussistenza di almeno due dei seguenti criteri:

- il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare € 500.000;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Se la Banca ritiene che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, dovrà rifiutarsi di concedere la variazione di classificazione. Se, al contrario, accoglie la richiesta del cliente, consegna apposita comunicazione al riguardo, firmata per accettazione dal destinatario.

5.2 Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da controparte qualificata a cliente professionale

Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione, di essere trattato come un cliente professionale.

La procedura che la Banca adotta è la seguente:

la Banca riceve comunicazione del cliente che chiede, per iscritto, di essere trattato come cliente professionale o a titolo generale, o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o prodotto;

la Banca, una volta ricevuta la richiesta, consegna l'informativa al cliente nella quale indica il diverso regime applicato; in caso di accoglimento della richiesta del cliente di passaggio di classificazione, la Banca consegna apposita comunicazione al riguardo, firmata per accettazione dal destinatario, che dichiara di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione.

Modifica del livello dì protezione su richiesta del cliente: da cliente professionale a cliente al dettaglio

Il cliente professionale può chiedere un livello più elevato di protezione - chiedendo di essere trattato come cliente al dettaglio - se ritiene di non essere in grado di valutare correttamente i rischi assunti.

La procedura che la Banca adotta è la seguente:

la Banca riceve comunicazione del cliente professionale che chiede, per iscritto, di essere trattato come cliente al dettaglio o a titolo generale, o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o prodotto;

la Banca, una volta ricevuta la richiesta, consegna l'informativa al cliente nella quale indica il diverso regime applicato;

il cliente richiedente rilascia dichiarazione scritta di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;

in caso di accoglimento della richiesta del cliente di passaggio di classificazione, la Banca consegna apposita comunicazione al riguardo, firmata per accettazione dal destinatario, che dichiara di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione.

6. Modalità di gestione della variazione della classificazione della clientela su iniziativa della Banca

La Banca ha la facoltà di procedere alla variazione della classificazione della clientela, su propria iniziativa, nei seguenti casi:

6.1 Riclassificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale "ex se":

- la Banca verifica l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa e necessari all'attribuzione dello status di cliente professionale "ex se"
- La Banca comunica per iscritto al cliente il mutamento di status, specificando il suo eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione, nonché le principali conseguenze connesse alla nuova classificazione in termini di minore tutela attribuita. Tale modifica ha effetto al recepimento, da parte della Banca, dell'accettazione da parte del cliente del mutamento di status.

6.2 Riclassificazione da cliente professionale a cliente al dettaglio:

la Banca ha facoltà di modificare lo status del cliente da professionale al dettaglio; in questo caso la Banca comunica per iscritto al cliente tale mutamento, specificando il suo eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione, nonché le principali conseguenze connesse alla nuova classificazione in termini di maggiore tutela attribuita. Tale modifica ha effetto al recepimento, da parte della Banca, dell'avviso di ricezione della comunicazione da parte del cliente.

Tutta la documentazione a supporto della classificazione e dell'eventuale modificazione della stessa è archiviata, a cura della filiale di competenza, nel fascicolo relativo al dossier titoli del cliente, anche con modalità digitali.

Sezione III – Informazioni sugli strumenti finanziari e sui rischi

1. Considerazioni generali

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, tratta i seguenti strumenti finanziari e prodotti di investimento, disponibili per la clientela al dettaglio:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di Stato e le obbligazioni)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati, le Sicav - società di investimento a capitale variabile)
- ETF ed ETC
- certificati di deposito
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati (futures, opzioni, warrant, swap, certificates)
- prodotti di investimento assicurativi

La Banca fornisce al cliente fornisce in tempo utile ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, per prendere le decisioni in materia di investimenti in maniera consapevole.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

2. Questionario ai fini MiFID – Profilatura della clientela

Secondo le indicazioni previste dalla normativa MiFID e al fine di tutelare gli interessi dei Clienti, la Banca rende disponibile e richiede agli stessi la compilazione, prima dell'attivazione di un Servizio di Investimento, di un "Questionario ai fini MiFID" (di seguito 'Questionario') che prevede la raccolta delle informazioni su:

- conoscenza/esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
- situazione finanziaria del Cliente;
- obiettivi di investimento del Cliente, inclusa l'intenzione effettiva del Cliente di investire in particolari tipologie di strumenti finanziari e le preferenze di sostenibilità.

Tali informazioni raccolte dal Cliente vengono elaborate dalla Banca al fine di assegnare al Cliente una delle seguenti Profilature, rappresentate in ordine crescente:

- Molto prudente
- Prudente
- Moderato
- Dinamico
- Molto dinamico
- Aggressivo

Qualora le informazioni fornite dal Cliente tramite il Questionario siano incomplete, incoerenti e/o insufficienti per offrire i Servizi richiesti, la Banca si astiene dal prestare i medesimi servizi. È importante che inoltre il Cliente fornisca informazioni accurate, coerenti e aggiornate nel tempo (è infatti richiesto al Cliente

l'aggiornamento periodico delle stesse) in modo che la Banca possa offrire un servizio efficace e raccomandare al Cliente esclusivamente strumenti finanziari o servizi effettivamente adeguati o appropriati.

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di valutare l'adeguatezza delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza e dell'appropriatezza per gli altri servizi. Nella valutazione di adeguatezza, le preferenze di sostenibilità, descritte nel successivo paragrafo 3.3, concorrono a definire l'obiettivo di investimento del Cliente e partecipano all'individuazione delle soluzioni di investimento più idonee secondo il profilo del Cliente.

3. La valutazione di adeguatezza nell'abito del servizio di consulenza in materia di investimenti

Le operazioni sui seguenti strumenti finanziari rientrano nel perimetro del servizio di consulenza in materia di investimenti e sono sottoposti a valutazione di adeguatezza:

- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni di investimento o SICAV)
- Obbligazioni emesse dalla Banca
- Operazioni di acquisto di Azioni emesse dalla Banca (per acquisti superiori al quantitativo minimo di n. 30 azioni previsto dallo Statuto Sociale per richiedere l'ammissione a Socio della Cooperativa) (cfr. par. 4.1)
- Prodotti finanziari assicurativi
- Certificati di deposito
- Certificates

Per il servizio di consulenza in materia di investimenti, tale valutazione prevede una differenziazione, ove opportuno, per tipologia di Servizio di Investimento, Classificazione della Clientela (Retail o Professionale), tipo di strumento finanziario o operazione (es. strumenti illiquidi o complessi), tipologia di Cliente (Persona Fisica o Giuridica, Cointestazioni), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora a seguito della valutazione di adeguatezza, l'operazione e/o la raccomandazione sia valutata come non adeguata la Banca si astiene dal prestare il Servizio al Cliente; per tale ragione, la Banca può fornire al Cliente solo raccomandazioni adeguate e, nell'ambito del Servizio di Consulenza, può dare esecuzione, di conseguenza, esclusivamente ad operazioni valutate come adeguate.

Il modello di consulenza si basa sul confronto, per le operazioni richieste, tra il profilo di rischio del Cliente (desunto dal Questionario) ed il profilo di rischio del Patrimonio dello stesso (calcolato come media ponderata di tutti gli strumenti finanziari in possesso del Cliente, inclusa la liquidità presente sui relativi conti, valutati secondo il loro Indice Sintetico di Rischio fornito da un terzo indipendente). Saranno considerate come "Adeguate" le operazioni da cui scaturirà un Patrimonio il cui profilo di rischio sarà minore o uguale al profilo di rischio del Cliente.

3.1 La valutazione di adeguatezza in caso di rapporto cointestato

In caso di Contratto sottoscritto da più cointestatari, la Banca ha elaborato e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica. In particolare, in tali fattispecie la profilatura è eseguita assegnando alla cointestazione il risultato di sintesi più prudenziale tra quelli risultanti dai Questionari dei singoli cointestatari.

3.2 La valutazione dei costi e benefici dell'operazione di investimento

Quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti che comporta cambiamenti negli investimenti mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro, la Banca, sulla base delle informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti, effettua un'analisi dei costi e dei benefici del cambiamento, anche in caso di operazioni che nel complesso comportano un risparmio per il cliente, in modo da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi. Nel calcolo dei "Costi" rientrano tutte le voci di costo relative alle operazioni di disinvestimento e reinvestimento, calcolati in base al controvalore degli strumenti oggetto dell'operazione, e rapportati al controvalore dell'intero Patrimonio del Cliente. Verranno considerati i "Benefici" relativi al valore a Rischio (VaR) e all'Indice Sintetico di Rischio (ISR) degli strumenti, alla diminuzione di concentrazione di prodotti dello stesso Emittente; alla diminuzione di concentrazione per singolo titolo.

3.3 La valutazione di adeguatezza relativa alle preferenze di sostenibilità

Per quanto riguarda le preferenze in tema di sostenibilità, sono da intendersi come tali la volontà di integrare o meno, e se sì in che misura, nel proprio investimento – nel rispetto delle definizioni previste dalla regolamentazione europea – uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

a) investimenti in attività attente allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, agli equilibri sociali ed alle buone prassi di governo societario (quali, ad esempio, la lotta contro la disuguaglianza, la promozione della coesione sociale, dell'integrazione sociale, delle relazioni industriali, il sostegno alle comunità economicamente o socialmente svantaggiate)
b) investimenti in attività che rispettano determinati requisiti di tutela dell'ambiente (mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle risorse, prevenzione/riduzione dell'inquinamento), in base alla "Tassonomia ambientale". La Tassonomia è la normativa europea che ha stabilito criteri dettagliati per individuare, in modo analitico e sulla base di precisi parametri tecnici, le attività economiche che possono considerarsi ecosostenibili, in quanto contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali quali ad esempio: la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e non arrecano danni significativi agli obiettivi ambientali sopra riportati.
c) Investimenti in attività che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Sulla base delle preferenze di sostenibilità raccolte nel Questionario, la Banca assegna al Cliente un profilo "ESG", che contribuisce a valutare l'adeguatezza dell'operazione sotto il profilo della sostenibilità.

Tale profilo sintetizza le preferenze di sostenibilità del Cliente secondo un grado di interesse crescente. Sono previsti tre livelli:

- Poco o per nulla interessato
- Moderatamente interessato
- Particolarmente interessato

La valutazione di adeguatezza "ESG" darà esito positivo se dalle operazioni in consulenza scaturirà un Patrimonio "ESG" il cui profilo di sostenibilità sarà almeno pari o superiore al profilo ESG Cliente. Gli strumenti finanziari oggetto di consulenza che non soddisfano la valutazione di adeguatezza "ESG" possono comunque essere raccomandati, ma non come rispondenti a tali preferenze. In tal caso, il Cliente ha facoltà di adattare le informazioni sulle sue preferenze, in modo da poter dare seguito alle operazioni o rendere

possibile la presentazione di ulteriori raccomandazioni. La Banca tiene traccia della decisione del Cliente nella relativa valutazione di adeguatezza.

4. La valutazione di appropriatezza

Per tutti gli altri servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, il cliente classificato come *retail*, prima di concludere un'operazione, riceve dalla Banca una valutazione di appropriatezza, sulla base delle informazioni rilasciate alla Banca tramite la compilazione del Questionario.

A seguito della valutazione di appropriatezza, qualora l'operazione sia valutata come non appropriata la Banca non dà corso all'operazione e comunica al Cliente il giudizio di "non appropriatezza", sconsigliando l'effettuazione della stessa. Qualora il Cliente, nonostante il giudizio di non appropriatezza dell'operazione comunicato dalla Banca, intenda comunque dar corso alla stessa deve confermare la propria iniziativa personale nella scelta di effettuare l'operazione richiesta e pertanto la Banca potrà dar seguito all'operazione.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni richieste dal Questionario, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, la Banca li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia per loro appropriato.

4.1 Execution only

Per servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione o nella ricezione e trasmissione di ordini, il cliente può richiedere che l'operazione venga effettuata in regime di execution only, cioè senza che sia necessaria una preventiva valutazione dell'appropriatezza della stessa.

La Banca può procedere a prestare detti servizi di investimento senza che sia necessario ottenere le informazioni raccolte tramite il Questionario o procedere alla valutazione di appropriatezza quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari (titoli non complessi):

I. azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione se si tratta di azioni di società e ad esclusione delle azioni di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
II. obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
III. strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
IV. azioni o quote in OICVM ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010;
V. depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza;
VI. altri strumenti finanziari non complessi ai fini del presente paragrafo.

La modalità dell'execution only è consentita esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- l'ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente;

- abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi specificati nel precedente punto a);
- il Cliente o potenziale Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni;
- la Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

5. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Avvertenze generali. Prima di effettuare un investimento in strumenti / prodotti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado d'esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria compresa la capacità di sopportare le perdite, agli obiettivi di investimento inclusa la tolleranza al rischio, alla conoscenza degli strumenti finanziari ed all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari del Cliente. In relazione alle tipologie di strumenti e prodotti offerti sono illustrati i rischi propri di ciascuna tipologia affinché l'investitore possa adottare decisioni d'investimento informate. Inoltre, sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- La variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- La liquidità dello strumento finanziario;
- La divisa in cui è determinato;
- Gli altri fattori fonte di rischio;

Ciascuno di questi elementi assume una diversa rilevanza a seconda dello strumento finanziario a cui si riferiscono.

5.1 Rischio di mercato

Rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) per effetto dell'andamento delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, corsi azionari, tassi di cambio). Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia e dei mercati finanziari nazionali e internazionali, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e del costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale, da conflitti bellici e da atti di terrorismo. Il verificarsi di eventi inattesi potrebbe comportare perdite maggiori di quelle preventivate con possibili effetti negativi, anche rilevanti, sul valore dell'investimento.

Può essere articolato nelle seguenti principali componenti:

5.1.1 Rischio di prezzo

E' definito come la variabilità del valore di titoli o delle merci determinata dall'andamento dei mercati finanziari. Si distingue il rischio di prezzo "generico" che riguarda tutto il mercato (es. mercato azionario), da quello "specifico" che è riferito al singolo titolo/emittente (es. una specifica azione). Il rischio di prezzo si

manifesta come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento causato da variazioni delle quotazioni.

5.1.2 Rischio di interesse

Si manifesta quando il valore di mercato dello strumento finanziario è sensibile a variazioni dei tassi di interesse di mercato. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza dello strumento ed è tipico delle obbligazioni e dei derivati sui tassi di interesse. Il tasso (o saggio) di interesse rappresenta la misura dell'interesse che remunera l'investitore; viene espresso in percentuale per un determinato periodo di tempo ed indica il "costo del denaro". Il tasso di interesse è variabile in funzione della divisa di riferimento, del rischio connesso alla solvibilità dell'emittente e della durata dello strumento finanziario.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

5.1.3 Rischio di inflazione

E' rappresentato dall'eventualità che l'aumento generale del costo della vita riduca, in termini reali, il rendimento atteso da un investimento finanziario. Per i titoli di debito, l'inflazione influisce in modo specifico anche sul rischio di interesse: in presenza di elevati livelli di inflazione, l'andamento delle curve dei tassi può comportare che un titolo che prevede una remunerazione a tasso fisso abbia una valore di mercato inferiore a quello di un titolo a tasso variabile; in presenza di inflazione nulla o negativa, viceversa, il rendimento atteso dall'investimento in titoli a tasso variabile, in particolare se indicizzati ad un coefficiente di inflazione, può risultare inferiore alle attese dell'investitore.

Tale rischio, in uno scenario di aumento dell'inflazione, comporta un'erosione del rendimento del titolo di debito a tasso fisso in termini reali e un'erosione, sempre in termini reali, del valore finale del capitale rimborsato alla scadenza. Per quanto riguarda i titoli di capitale, è comunemente riferito al rischio di perdite in termini reali derivante dal livello di inflazione corrente che, se in aumento, può comportare l'erosione del valore dell'investimento.

5.1.4 Rischio di cambio

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro, per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e l'altra divisa in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Queste variazioni possono portare ad una perdita del potere di acquisto della moneta detenuta ed una perdita del valore degli strumenti finanziari.

5.1.5 Rischio di volatilità

Viene misurato attraverso un indice che rappresenta la variazione percentuale dei prezzi nel tempo.

5.1.6 Rischio di liquidità e prodotti finanziari illiquidi

Si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è negoziato. Gli strumenti trattati su mercati regolamentati sono, di norma, più liquidi rispetto a quelli trattati su mercati non regolamentati in quanto l'elevato numero di investitori e la numerosità degli scambi conducono alla formazione di prezzi più affidabili. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche eventuali clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Per "prodotti finanziari illiquidi" si intendono gli strumenti finanziari che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Per tali prodotti è necessario considerare il rischio che, date le loro caratteristiche, la loro liquidazione possa avvenire con tempistiche e livelli di prezzi differenti rispetto ai titoli "liquidi".

5.1.7 Effetto Leva

L'effetto leva è quel meccanismo che consente all'investitore di moltiplicare la performance del sottostante investito. L'investimento in un prodotto con leva consente di impiegare un ammontare di capitale inferiore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante. Tale meccanismo non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite.

5.2 Rischio di credito

Il rischio di credito rappresenta la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente variazione inattesa del prezzo dello strumento finanziario negoziato e detenuto dall'investitore.

5.3 Rischi connessi all'utilizzo del 'bail-in'

La Direttiva Europea 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche ("BRRD") ha introdotto, a livello comunitario, regole armonizzate per prevenire e gestire le eventuali crisi delle banche e delle imprese di investimento. La nuova procedura prevista dalla Direttiva Europea per la gestione delle crisi bancarie rappresenta un'alternativa allo strumento della messa in liquidazione di una banca e mira, attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca ed a liquidare le parti restanti, al fine di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria di preservare l'integrità delle finanze pubbliche, nonché di tutelare i depositanti e gli investitori. A tal fine ogni Stato ha designato una "Autorità di risoluzione" (in Italia è stata incaricata la Banca d'Italia) che potrà:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità ("bridge bank") costituita e gestita dall'autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;

trasferire le attività deteriorate a un veicolo ("bad bank") che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare, a partire dal 1 gennaio 2016 il cosiddetto "bail-in" ("salvataggio interno").

Il bail-in è uno strumento che consente all'Autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà, ovvero di creare una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali, evitando in ogni caso che il costo del salvataggio sia a carico della collettività mediante l'intervento pubblico. E' previsto, comunque, che gli azionisti e i creditori di una banca in crisi non possano in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le vigenti procedure ordinarie.

Le passività scaturenti dai contratti derivati OTC (operazioni a termine in cambi) sono annoverate tra quelle potenzialmente soggette a salvataggio interno. Tra i poteri generali di risoluzione attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ("Decreto BRRD"), vi è anche quello di disporre lo scioglimento dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione. Al riguardo, si segnala che ai sensi dell'articolo 54 del Decreto BRRD, il bail-in di una passività risultante da un derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato stesso o in un momento successivo. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 2 del Decreto BRRD in materia di esclusione di una passività dall'applicazione del bail-in, la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close out ai sensi dell'articolo 60, comma 1 (l) del medesimo decreto. Nel caso in cui la Banca fosse sottoposta ad una misura di risoluzione di cui al Decreto BRRD, ai sensi dell'articolo 203 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria troverebbe applicazione l'articolo 76 della legge fallimentare con riferimento ai suddetti contratti derivati. L'eventuale differenza positiva per il cliente tra il prezzo contrattuale dell'operazione e il valore del derivato al momento dell'adozione della misura di risoluzione, dunque, verrebbe ammessa al passivo dell'ente in risoluzione (che risulterebbe debitore della propria controparte). Qualora, al contrario, la differenza di cui sopra fosse positiva per l'ente in risoluzione, la relativa somma dovrebbe essere versata dalla controparte debitrice al commissario speciale di cui all'articolo 37 del Decreto BRRD. Lo strumento del bail-in si applica sulla base di una scala gerarchica di interventi che prevede: - in primo luogo, la riduzione o l'azzeramento delle azioni della banca in dissesto e di altri titoli di capitale; - in secondo luogo, la trasformazione in azioni (al fine di ricapitalizzare la banca) e/o la riduzione (in tutto o in parte) del valore delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca; Qualora tali interventi dovessero risultare insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca: - possono essere convertite in azioni e/o ridotte di valore (in tutto o in parte) le obbligazioni ordinarie cd. senior; - possono essere intaccati i depositi (conti correnti, ivi compresi quelli funzionali al Servizio di Gestione di Portafogli, depositi a risparmio) per l'importo eccedente 100.000 Euro. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del bail-in: - le passività garantite quali ad esempio le obbligazioni bancarie garantite (cd. Covered Bonds) emesse dalla banca: - depositi (conti correnti, depositi a risparmio) protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per un importo fino a 100.000 Euro; - i beni detenuti dalla banca per conto della clientela, quali ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza ed i titoli detenuti in depositi amministrati o in gestione (al netto di eventuali posizioni soggette a bail-in). Pertanto, nel caso di applicazione del bail-in, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente, gli azionisti e gli obbligazionisti della banca in crisi sono esposti al rischio di vedere svalutato o azzerato il proprio investimento. In particolare l'Autorità di risoluzione può anche disporre la conversione in via permanente delle obbligazioni in titoli di capitale ovvero può annullare le obbligazioni, modificarne la scadenza, modificare l'importo delle cedole o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio Potrebbero inoltre realizzarsi, senza la necessità di consenso del titolare dello strumento finanziario, la sostituzione dell'originario debitore,

ossia della banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito.

5.4 Rischio di complessità

La complessità di uno strumento/prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell'investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento stesso e può pregiudicare la capacità del Cliente di assumere scelte consapevoli. Per una migliore descrizione degli strumenti complessi si rinvia all'informativa di cui all'ultimo paragrafo della Parte 1 del presente documento. Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata

5.5 Rischio di sostenibilità

Ogni strumento/prodotto finanziario presenta un rischio di sostenibilità ossia, in base alla definizione fornita dalla normativa sulla trasparenza della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento UE n. 2088/2019), è soggetto alla possibilità che, a seguito del verificarsi di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance ('ESG'), il valore dell'investimento subisca un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale. Tale rischio varia a seconda delle caratteristiche dello strumento/prodotto finanziario: in linea di principio, esso risulta essere di minore entità per quegli strumenti/prodotti finanziari che, da un lato, presentano un obiettivo di investimento sostenibile e, dall'altro lato, promuovono caratteristiche ambientali, sociali o di governance. In ogni caso, nessun prodotto/strumento finanziario risulta essere esente da rischio di sostenibilità, così come non è da escludersi che prodotti/strumenti aventi le caratteristiche precedentemente descritte possano talora presentare incrementi anche significativi di tale livello di rischio. La Banca integra il rischio di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e alla prestazione di consulenza in materia di investimenti e provvede ad informare i Clienti sulle politiche adottate in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

5.5 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

5.8 Rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di

pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

6. Gli strumenti finanziari

Di seguito, e nei successivi paragrafi, è riportata un'avvertenza generale sulla natura, caratteristiche e rischi di singoli strumenti finanziari, indipendentemente dalla loro inclusione nell'ambito dei servizi offerti dalla Banca.

6.1 Titoli di Capitale

Strumento finanziario che rappresenta una frazione del capitale sociale di una società e che conferisce all'investitore la qualità di socio e i diritti patrimoniali (ad esempio utili) e/o amministrativi (ad esempio diritto di voto nelle assemblee) ad essa collegati. Si partecipa pertanto al rischio economico della società. La remunerazione delle azioni è legata all'andamento economico della società che le emette e sono esposte altresì ai rischi descritti nel paragrafo 5 della presente sezione.

Azioni emesse dalla Banca

La Banca, per le proprie azioni, non presta il servizio di negoziazione in conto proprio, aderendo alla sede multilaterale di negoziazione Vorvel, il cui regolamento è consultabile sul sito https://vorvel.eu/it; relativamente agli strumenti finanziari di propria emissione, di conseguenza, la Banca si limita a raccogliere i relativi ordini per l'esecuzione sul mercato, secondo la regolamentazione prevista. La determinazione del prezzo avviene pertanto secondo le regole di Vorvel, segmento Order driven.

Tali strumenti, al pari degli altri titoli di capitale, sono esposti ai rischi già descritti per tali categorie di strumenti.

Nel caso di cessione tra soci o da soci a non soci avvenuta ai sensi del codice civile e non eseguita attraverso una sede multilaterale di negoziazione, la Banca non interviene nella fissazione del prezzo, che è lasciato alla determinazione tra le parti.

Per quanto riguarda il rimborso delle azioni in caso di recesso, esclusione o morte, queste avverranno nel rispetto dello Statuto, consultabile sul sito Internet della Banca.

Per ordini effettuati presso la Banca di acquisto del primo pacchetto minimo di n. 30 azioni previsto dallo Statuto Sociale per richiedere l'ammissione a Socio, è effettuata la valutazione di appropriatezza dell'investimento, sulla base delle informazioni fornite dal cliente. Per ordini superiori effettuati presso la Banca, è effettuata la valutazione di adeguatezza e di concentrazione, con blocco dell'operazione se negativa.

6.2 Titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni)

Obbligazioni

L'obbligazione è un titolo di credito che conferisce all'investitore (obbligazionista) il diritto a ricevere, alle scadenze predefinite, il rimborso del capitale sottoscritto e una remunerazione a titolo di interesse (chiamata "cedola") ; per il soggetto emittente, che può essere uno Stato o un altro ente pubblico, un organismo sovranazionale, una banca o una società di altro genere l'obbligazione rappresenta un debito. Esistono

obbligazioni che attribuiscono al possessore il diritto di convertirle, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società. Per molte obbligazioni esiste un mercato secondario sul quale sono negoziate. Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

Obbligazioni bancarie

Titoli di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del capitale oltre che alla corresponsione degli interessi, di ammontare fisso o variabile nell'arco della durata prestabilita. La normativa di vigilanza prescrive che la durata media di una emissione non possa essere inferiore a 24 mesi. L'eventuale rimborso anticipato non può avvenire prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di emissione.

Prestiti obbligazionari emessi dalla Banca

La Banca può emettere obbligazioni. Acquistando obbligazioni emesse dalla Banca si diviene finanziatori della stessa e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

Il prospetto informativo di ciascuna emissione obbligazionaria della Banca contiene tutte le informazioni previste dalla normativa vigente che consentono al potenziale sottoscrittore di assumere una consapevole scelta di investimento.

Gli strumenti obbligazionari sono esposti ai rischi già descritti nel paragrafo 5 della presente sezione.

6.3 Certificati di deposito

Si tratta di titoli di credito nominativi che vengono emessi ed offerti in sottoscrizione ai risparmiatori delle banche, per dare impulso alla raccolta fondi. All'atto della sottoscrizione il risparmiatore versa l'importo richiesto; alla scadenza la banca restituisce il montante, aggiungendo gli interessi al netto della ritenuta fiscale e decurtando le spese per il certificato.

La somma depositata è vincolata per un periodo fissato ed indicato sui certificati, da una durata minima di 3 mesi ad una massima di 18.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo visto che il certificato di deposito è a tasso fisso.
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000 euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi.

6.4 Pronti contro termine

Operazione in cui una parte (usualmente una banca) vende ad altra (usualmente un cliente della banca) titoli contro pagamento di un prezzo 'a pronti' e si impegna a riacquistarli a una certa scadenza (comunque non superiore a un anno) a un prezzo ('a termine') maggiore del primo.

I pronti contro termine sono contratti mediante i quali un operatore (solitamente una banca) vende un certo quantitativo di strumenti finanziari di natura obbligazionaria a un acquirente (solitamente un cliente della banca), e si impegna a riacquistarli dallo stesso ad una scadenza e ad un prezzo stabiliti. Il prezzo iniziale del pacchetto di strumenti finanziari, che vengono ceduti contro pagamento di un prezzo "a pronti" e si impegna

a riacquistarli a una certa scadenza a un prezzo "a termine" maggiore del primo. La durata di questo tipo di contratti è di solito a breve termine. L'operazione concilia le esigenze di chi vuole fare fruttare le proprie liquidità per un periodo prestabilito e chi, in modo speculare, vuole rendere liquidi i propri titoli nello stesso periodo. La banca ottiene, in sostanza, un finanziamento a breve termine garantito dai titoli ceduti, che normalmente rimangono in deposito presso la banca; la differenza fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti rappresenta l'interesse dell'operazione.

6.5 Gli organismi di investimento collettivo del risparmio

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere mitigato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investimento con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo, come i Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile (SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a Fondi comuni aperti, per esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del Fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota, che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito dal Fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti di queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi sia a causa della tipologia degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (titoli di capitale, titoli di debito) sia a causa di un'insufficiente diversificazione degli investimenti.

6.6 ETF ed ETC

ETF, acronimo di *Exchange Traded Fund*, identifica i fondi d'investimento di tipo passivo che possono essere negoziati in borsa, al pari di azioni e obbligazioni. Infatti, un ETF è sostanzialmente un fondo che replica passivamente un benchmark (parametro o indice di riferimento) definito espressamente nel relativo prospetto informativo che ne regola il funzionamento. Lo strumento quotato sul mercato restituisce solitamente le stesse performance del benchmark sottostante dichiarato ex-ante, con l'obiettivo di replicarne il più fedelmente possibile l'andamento dei prezzi nel tempo, compresi gli eventuali stacchi cedola (da qui il termine "passivo"). Gli ETF sono riferiti a indici azionari, settoriali o tematici, indici obbligazionari, indici di materie prime e tassi d'interesse.

Quando è presente la leva finanziaria, capace di amplificare di un numero di volte simile a quello della leva la performance quotidiana dell'attività sottostante (quando la leva è negativa l'ETF si apprezza in concomitanza di un deprezzamento dell'attività sottostante), gli stessi ETF vengono spesso catalogati come ETF Strutturati.

Negli ETF a leva (anche quando la leva è uguale a -1) è comunque presente l'effetto compounding, che provoca una perdita di valore nel tempo in occasione dei movimenti avversi anche se poi recuperati, sconsigliandone quindi il mantenimento in carico per un periodo che va oltre qualche settimana.7. Prodotti di investimento assicurativi

Il termine ETC è invece acronimo di Exchange Traded Commodity e identifica gli ETF che hanno come sottostante una materia prima.

Gli ETF, al pari degli altri strumenti finanziari, sono esposti ai rischi elencati nel paragrafo 5 della presente sezione.

7. Prodotti di investimento assicurativi

Le polizze index linked sono una ulteriore tipologia di prodotto finanziario, di tipo assicurativo, il cui valore è correlato all'andamento di un indice di mercato (normalmente di carattere azionario). La struttura di tali strumenti finanziari prevede normalmente un grado di copertura del capitale a scadenza, parziale o integrale, ed un coefficiente di partecipazione alla performance di un'attività finanziaria. In alcuni casi è previsto un rendimento minimo garantito, che va a confrontarsi con la percentuale di rivalutazione derivante dall'apprezzamento del parametro. Queste polizze, ad alto contenuto finanziario, permettono al contraente di sfruttare le opportunità offerte da investimenti tipicamente a rischio, come quello azionario, senza correre i rischi in conto capitale propri delle azioni. Le polizze unit linked sono polizze assicurative a carattere finanziario. Normalmente non costituiscono uno strumento per assicurarsi contro un evento dannoso, ma rappresentano un modo per investire il risparmio. Le polizze unit linked non hanno, di norma, capitale e rendimento minimo garantito; la somma investita è utilizzata per sottoscrivere quote di fondi comuni e Sicav (sia azionari che obbligazionari). Il Cliente deve attentamente valutare la durata dell'operazione prima di effettuare la sottoscrizione di polizze index linked e unit linked, in quanto il rimborso prima della scadenza potrebbe comportare, da parte della compagnia emittente, l'applicazione di penalizzazioni anche consistenti. Oltre alla loro variabilità di prezzo e l'esposizione ai rischi di mercato, si tratta inoltre di prodotti esposti al rischio di liquidità. Tali rischi sono descritti nel paragrafo 5 della presente sezione.

8. Gli altri fattori fonte di rischio

I mercati di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

I contratti derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, **la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori**. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Futures e l'effetto leva

Le operazioni su **futures** comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "**effetto di leva**". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore potrà risultare debitore di ogni altra passività prodottasi.

Futures e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

Opzioni: acquisto e vendita

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'**acquisto** di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto (o la consegna) dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), dovrebbe considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole sia remota.

La **vendita** di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Opzioni: altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi che caratterizzano l'assunzione di rischi connessi ad operazioni in futures ed opzioni.

Termini e condizioni contrattuali. L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto future e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti da prezzi anomali, ad es. i circuit breakers) possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, per esempio, un contratto future sottostante a un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Warrant

Il warrant è uno strumento derivato molto simile ad un'opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (call) o di vendita (put) da esercitarsi a oppure entro una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato. Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale. Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale e può essere negoziato sul mercato Euronext Milan. Il warrant si differenzia dall'opzione per il fatto di essere un titolo (e non un contratto), per una maggiore durata e per la mancanza di un sistema di margini.

Swap

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per tali motivi, alcune operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

Contratti di Swap

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono

solitamente adatti caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono variare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Certificates

I certificates sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, emessi generalmente da Banche d'investimento, che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance del sottostante (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento)
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, se da un lato permettono di partecipare in maniera più che proporzionale al rialzo, dall'altra ne amplificano l'esposizione alle perdite

Il valore dei Certificates, sia con leva che senza leva, non dipende, a differenza dei Covered Warrant, dal trascorrere del tempo e dalla volatilità del sottostante. Sono altresì esposti al rischio emittente, rischio di liquidità, rischio di mercato.

9. Gli altri fattori fonte di rischi generali comuni alle tipologie di titolo sopraelencate

9.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro e i valori depositati per esecuzione delle operazioni, in particolare nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

9.2 Commissioni e altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese e altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. l'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

9.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbe esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazioni sui mercati l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

9.4 Sistemi elettronici di negoziazione di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per incrocio, registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a mal funzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

9.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro. Gli ordini da eseguire su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

9.6 Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutarne l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

9.7 Normativa relativa alla prevenzione e gestione delle banche e delle imprese di investimento

La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/UE) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. La BRRD dà alle autorità di risoluzione competenti i poteri e gli strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di "risoluzione". Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari; sono state, pertanto, introdotte limitazioni all'intervento pubblico a sostegno delle banche che si trovino in situazione di crisi.

La Direttiva è stata attuata con i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015; le relative disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016.

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Pertanto, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si siano rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

Sezione IV – Informativa sui costi e gli oneri

La presente sezione elenca i principali costi ed oneri standard connessi allo svolgimento dei servizi di investimento. Per un'informativa completa si rimanda ai Fogli Informativi "Dossier titoli a custodia e amministrazione", "Internet Banking: BPF OnLine Privati e Aziende", disponibili presso tutti gli sportelli della Banca ed al seguente indirizzo internet: www.bpfondi.it (Sezione "Trasparenza / Fogli informativi") ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito dei contratti relativi ai servizi stessi.

Obblighi di informativa ex-ante sui costi

Prima di dar corso a ogni operazione in Prodotti Finanziari, la Banca fornisce al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti stessi, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca, nonché in merito all'effetto dei costi sulla redditività degli strumenti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

Obblighi di Informativa ex post sui costi

La Banca invia al Cliente, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi prestati e dei Prodotti oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.

Per maggiori informazioni sui costi e oneri propri degli OICR e di tutti gli altri "prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati" c.d. PRIIPs si rimanda al documento informativo (KID) redatto in conformità alle disposizioni comunitarie, nonché al documento informativo (KIID) per gli OICR che redigono tale documento.

Sintesi delle condizioni economiche

Si riportano di seguito le condizioni economiche massime applicabili per i servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio.

NEGOZIAZIONE

Sottoscrizioni in asta B.O.T.:

BOT con vita residua pari o inferiore a 80 giorni	per ogni ordine	0,03% sul valore nominale
BOT con vita residua compresa fra 81 e 140 giorni	"	0,05% sul valore nominale
BOT con vita residua compresa fra 141 e 270 giorni	"	0,10% sul valore nominale
BOT con vita residua pari o superiore a 271 giorni	"	0,15% sul valore nominale

Tali commissioni vengono aggiunte al prezzo di emissione. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo della ritenuta fiscale e della commissione, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.

RACCOLTA ORDINI

A) Titoli obbligazionari scambiati sul MOT - mercato reddito fisso (titoli di Stato, garantiti dallo Stato, obbligazioni varie e obbligazioni convertibili):

per ogni ordine	0,50% del valore nominale con un minimo di € 6,00

B) Titoli obbligazionari denominati in euro scambiati sui mercati denominati EuroMOT, Euro TLX, Vorvel, ExtraMOT:

per ogni ordine	0,50% del valore nominale con un minimo di € 15,00

C) Titoli obbligazionari denominati in divise diverse dall'Euro scambiati sui mercati di cui al punto B) e titoli obbligazionari scambiati su altri mercati e/o non quotati, denominati in Euro e divise diverse dall'Euro:

per ogni ordine	0,50% sul valore nominale con un minimo di 15 € oltre alle eventuali commissioni e spese reclamate dalla controparte e spese relative alla liquidazione del bonifico in arrivo (per le vendite) o in partenza (per gli acquisti) per i titoli esteri in divisa diversa dall'Euro indicate nel foglio informativo BONIFICI – bonifici esteri

D) Titoli azionari, ETF, warrant, covered warrant e certificates scambiati sul Euronext Milan (nuovo acronimo EXM) – Vorvel - oppure sul Global Equity Market:

per ogni ordine	0,70% del controvalore in euro al prezzo di chiusura del giorno lavorativo precedente con un minimo di € 20,00

E) Titoli azionari, ETF, warrant, covered warrant e certificates scambiati su altri mercati o non quotati denominati in Euro o divisa diversa dall'Euro:

per ogni ordine	0,70% sul controvalore in euro al prezzo di chiusura del giorno lavorativo precedente con un minimo di € 20,00 oltre alle eventuali commissioni e spese reclamate dalla controparte e spese relative alla liquidazione del bonifico in arrivo (per le vendite) o in partenza (per gli acquisti) per i titoli esteri in divisa diversa dall'Euro e indicate nel foglio informativo BONIFICI – bonifici esteri

F) Spezzature:

per ogni ordine	€ 11,00

G) Trading on line:

- Obbligazioni, titoli di stato e azioni quotati su mercati regolamentati:

per ogni ordine	0,15% del valore nominale in caso di obbligazioni, oppure 0,15% del controvalore in euro al prezzo di

chiusura del giorno lavorativo precedente in caso di azioni, con un minimo di € 9,00 ed un massimo di € 35,00

- Warrant e covered warrant quotati su mercati regolamentati:

per ogni ordine — 0,15% del controvalore in euro al prezzo di chiusura del giorno lavorativo precedente con un minimo di € 6,00 ed un massimo di € 35,00

Ai suddetti costi si aggiungono le eventuali spese e commissioni reclamate dalla controparte relative alla liquidazione del bonifico in arrivo (per le vendite) o in partenza (per gli acquisti) per i titoli esteri in divisa diversa dall'euro e indicate nel foglio informativo BONIFICI - bonifici esteri.

H) Prodotti derivati:

- Compravendita derivati (Future FTSE/MIB, MINI Future FTSE/MIB, opzioni su indici etc.):

€ 40,00 per ogni contratto

- Esercizio opzioni su titoli (ISOalfa):

3,5 per mille sul controvalore strike per n° titoli sottostanti con un minimo di € 30,00

- Liquidazione opzioni su indici e contratti future su indici:

€ 10,00 per ogni contratto

COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE

Ogni onere, ivi compresi quelli relativi alle eventuali comunicazioni a carico del cliente, sarà stabilito nei relativi programmi di collocamento e nei documenti informativi specifici (titoli azionari, obbligazionari compresi titoli di stato e garantiti dallo stato trattati o non trattati nei mercati regolamentati, certificates, fondi comuni di investimento e SICAV).

ONERI E SPESE

A) Negoziazione - asta bot:
Costo: € 0,00

B) Raccolta ordini:
Per ogni ordine: € 6,00

C) Pronti contro termine:
- Operazione a pronti - per ogni ordine: € 6,00
- Operazione a termine - per ogni ordine: € 6,00

D) Consegna materiale titoli:

€ 60,00 per ciascun titolo consegnato al cliente o ad altro intermediario, oltre alle spese postali e a quelle reclamate dalla controparte

E) Richiesta copia documentazione relativa ai servizi d'investimento in strumenti finanziari:

€ 6,00 per ogni copia prodotta

F) Amministrazione deposito titoli:

Depositi contenenti solo Titoli di Stato: € 10,00 per semestre o fraz.
Depositi contenenti Titoli di Stato ed altri titoli obbligaz.: € 16,00 per semestre o fraz.
Deposito contenenti Titoli azionari: € 35,00 per semestre o fraz.

I semestri di riferimento sono 01/01 – 30/06 e 01/07 – 31/12. Gli oneri sopra indicati vengono addebitati per l'intero importo del semestre di riferimento sia per i dossier titoli in essere alla data di chiusura del semestre, con valuta pari all'ultimo giorno del semestre stesso (30/06 o 31/12), sia per quelli chiusi nel corso del semestre

G) Custodia materiale titoli:

Per la custodia di titoli non dematerializzati è previsto un addebito pari a € 35,00 per semestre o fraz. L'onere indicato viene addebitato per l'intero importo del semestre di riferimento sia per i titoli in essere alla data di chiusura del semestre, con valuta pari all'ultimo giorno del semestre stesso (30/06 o 31/12), sia per quelli estinti nel corso del semestre.

H) Operazioni raccolta ordini non eseguite e/o revocate:

€ 3,00 per ogni ordine

I) Invio estratto conto titoli:

Gratuito in base alla normativa vigente

J) Pagamento di dividendi, cedole e rimborsi di titoli diversi da quelli emessi dallo Stato italiano:

Gli accrediti vengono effettuati al ricevimento della provvista con valuta pari a 2 giorni lavorativi successivi alla data valuta riconosciuta dal depositario. Per i titoli espressi in divisa diversa dall'euro, sugli incassi pervenuti vengono applicate le commissioni previste per la liquidazione dei bonifici in arrivo indicate nel foglio informativo BONIFICI – bonifici esteri

K) Pagamento di cedole di titoli emessi dallo Stato italiano:

La valuta di accredito è coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.

L) Spese per gestione della fiscalità U.S.A.:

Sono dovute solamente le spese reclamate dai Qualified Intermediary che agiscono quali sostituti di imposta nei confronti del fisco americano sopportando gli oneri per la gestione degli obblighi vigenti in tema di tassazione dei proventi di fonte statunitense.

M) Spese per operazioni societarie:

– Spese fisse per aumento di capitale, conversione, frazionamento, raggruppamento etc.: € 3,00 per operazione

– Spese fisse per richieste relative a partecipazioni assembleari: richiesta certificazione di partecipazione al sistema accentrato monte titoli etc.: € 5,00 per richiesta

N) Negoziazione del cambio per i titoli in divisa diversa dall'euro:

Gli incassi relativi ai titoli espressi in divisa diversa dall'euro (cedole, dividendi e rimborsi) PERVENUTI in divisa diversa dall'euro vengono convertiti in euro applicando il cambio di chiusura BCE del giorno di

lavorazione maggiorato dell'1%. La vendita o vendite superiori per controvalore agli acquisti fatti nel giorno sono convertiti in euro applicando il cambio ufficiale del mercato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato dell'1%. Gli incassi relativi a titoli espressi in divisa diversa dall'euro (compravendita di titoli, cedole, dividendi e rimborsi) PERVENUTI in euro vengono riconosciuti allo stesso cambio applicato dalla controparte che interviene nel regolamento o nella negoziazione del cambio. I pagamenti ESEGUITI in divisa diversa dall'euro a fronte di acquisto di titoli espressi in divisa diversa dall'euro possono avvenire con o senza l'intervento di un'altra banca incaricata del regolamento. La conversione in euro avverrà, pertanto: – con l'intervento, riconoscendo il cambio applicato dalla banca che provvede al regolamento, decurtato dell'1%; – senza l'intervento, applicando il cambio ufficiale del mercato al momento dell'esecuzione dell'operazione decurtato dell'1%

Sono dovute le imposte e tasse come per legge

Sezione V – Informativa sugli incentivi

Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori la Banca è, di norma, remunerata dalla propria clientela. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la Banca in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori percepisce onorari, commissioni o benefici non monetari (di seguito "Incentivi") da soggetti terzi o da persone che agiscono per conto di soggetti terzi oppure li corrisponde a questi ultimi.

La normativa di riferimento permette alla Banca di ricevere e corrispondere legittimamente incentivi qualora siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al cliente e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

Gli incentivi sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente in quanto: 1) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti; 2) non offrono vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato; 3) gli Incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

La percezione di incentivi a favore della Banca è stata individuata come una fattispecie in cui la stessa ha un interesse che può risultare in conflitto con quelli di uno o più Clienti e che richiede pertanto l'adozione di misure organizzative e amministrative di prevenzione e gestione.

Per maggiori dettagli sulle misure organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire e gestire i conflitti di interesse si rinvia al documento "Avvertenza – Incentivi ricevuti dalla Banca" che è parte dell'informativa precontrattuale ed è disponibile sul sito web della Banca nella sezione "Trasparenza".

Sezione VI – Policy di esecuzione e trasmissione ordini

Le informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini sono riportate nel documento "Strategie di esecuzione (execution policy) e trasmissione (transmission policy) degli ordini" predisposto dalla Banca.

Tale documento è consegnato ai Clienti come informativa precontrattuale ed è disponibile per la consultazione nel sito web della Banca nella sezione "Relazioni con gli investitori". E' inoltre possibile richiedere copia del documento presso la sede e le filiali della Banca

Sezione VII – Strategie per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse

Le informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca nell'ambito dei servizi di investimento sono riportate nel documento "Strategie (policy) per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse", disponibile sul sito web della banca e di seguito riportate in maniera sintetica.

La Policy definisce, nell'ambito del Gruppo Bancario BPF (di seguito anche il "Gruppo"), i principi e le regole da osservare per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e delle altre società del Gruppo.

Le specifiche discipline adottate dalla Consob per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e dalla Banca d'Italia per le banche e i gruppi bancari, nonché le norme bancarie sulle obbligazioni degli esponenti bancari e quelle di cui all'art. 88 (1) della Direttiva (UE) 2013/36 (come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878) richiedono procedure e controlli che si riferiscono ai rapporti con i seguenti soggetti: le parti correlate, i soggetti collegati, , gli esponenti ex art. 136 del D.Lgs. n. 385/1993 (il "TUB"), gli esponenti e le loro parti correlate ex art. 88 (1) della Direttiva (UE) 2013/36, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (la "CRD").

In relazione a quanto precede, la Policy tratta in modo unitario gli aspetti di governance, gli ambiti di applicazione, nonché i profili procedurali ed organizzativi per la gestione:

• delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera del n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (le "Parti Correlate Consob di BPF");

• delle operazioni con soggetti collegati ai sensi della disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui alla Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 (i "Soggetti Collegati di Gruppo");

• delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 TUB (gli "Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB");

• dei prestiti concessi agli esponenti (i.e. i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo) e alle loro parti correlate, ai sensi dell'art. 88(1) della CRD (gli "Perimetro degli Esponenti e loro parti correlate ex art. 88(1) CRD").

La Policy, inoltre, con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento prevede disposizioni organizzative per evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti nei seguenti casi:

• negoziazione di prodotti finanziari emessi dalla stessa BPF (es. obbligazioni);

• distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni;

• operazioni in strumenti finanziari connesse alla prestazione congiunta di più servizi di investimento da parte di BPF;

• operazioni in strumenti finanziari per le quali BPF percepisca, da un soggetto terzo, commissioni in relazione alla prestazione del proprio servizio (c.d. retrocessione). La presenza di incentivi connessi alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessorie, infatti, è una potenziale fonte di conflitti di interesse, in quanto

può compromettere l'obbligo da parte di BPF di mantenere una condotta equa e professionale nei confronti della clientela.

Per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la Banca considera se essa, un soggetto rilevante si trovi in una delle seguenti situazioni, a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, o per altra ragione:

(A) Probabilità che BPF, il soggetto o la persona possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente
(B) Esistenza di un interesse della Banca, del soggetto o della persona distinto da quello del cliente medesimo nel risultato del servizio prestato al cliente
(C) Presenza in capo alla Banca, al soggetto, alla persona di incentivi finanziari o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli a cui il servizio è prestato
(D) Eventualità che la Banca, il soggetto o la persona, svolga la stessa attività del cliente, intendendosi come tale non la stessa attività professionale del cliente, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente
(E) Eventualità che la Banca, il soggetto o la persona, ricevono o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi

La Banca garantisce inoltre, attraverso idonee misure regolamentari ed organizzative, l'indipendenza dei soggetti rilevanti (es. amministratore, dirigente o soggetti collegati all'impresa).

E' facoltà del cliente richiedere maggiori dettagli circa tali politiche.